



Sent. n. 222/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 71985 R.G. promosso dal (omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Calligaro (CLLMNT60H53A783R) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Giorgio del Sannio (BN) alla via G. Bocchini n. 17 (calligaroma@legpec.it),

nei confronti

del Ministero della difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del rappresentante p.t. domiciliato a Roma in Viale Romania n. 45;

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21; nonché della Direzione provinciale Inps di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio in Benevento

alla via Foschini n. 28;

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del 22.3.2024, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente (omissis), ex militare dell'Arma dei Carabinieri, in congedo per infermità a decorrere dal 10.12.2013, con le istanze del 26.11.2010, del 24.1.2012, del 18.4.2012 e del 28.9.2012 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le seguenti infermità: *“Rinofaringite catarrale cronica; spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple; ipoacusia neuro-sensoriale bilaterale grave e profonda a destra; ipertensione arteriosa”*.

In data 7.3.2013 con il verbale n. 892 la Commissione medica ospedaliera di Caserta ha dichiarato il ricorrente non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nell'Arma dei carabinieri in forma parziale, idoneo nei ruoli della riserva e reimpiegabile ai sensi del DPR 738/81 e della l. 68/99, nonché reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (l. 266/99); contestualmente ha espresso, ai fini dell'equo indennizzo, il giudizio complessivo della riduzione dell'abilità con il cumulo delle predette infermità con indicazione della Tabella A categoria VI e, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, della Tabella A

categoria V.

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio (Ministero dell'economia e delle finanze) nell'adunanza n. 265 dell'11.6.2013 e nell'adunanza n. 409 del 16.10.2013 ha considerato le infermità *“Rinofaringite catarrale cronica; spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple; ipoacusia neuro-sensoriale bilaterale grave e profonda a destra; ipertensione arteriosa”* non dipendenti da causa di servizio.

Cosicchè, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha recepito i suddetti pareri e con il Decreto n. 3361 del 13.11.2013 non ha riconosciuto le predette infermità dipendenti da causa di servizio e pertanto ha rigettato la domanda di equo indennizzo.

Inoltre, a seguito di ricorso straordinario ex D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, il Presidente della Repubblica con Decreto del 17.2.2017, visto il parere del Consiglio di Stato n. 01427/2014 dell'Adunanza del 12.10.2016, ha respinto ricorso presentato dal Sig. (omissis) per l'annullamento del suddetto Decreto n. 3361 del 13.11.2013 dell'Arma che ha negato la dipendenza della causa di servizio e di conseguenza la concessione dell'equo indennizzo.

Il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità *“Rinofaringite catarrale cronica; spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple; ipoacusia neuro-sensoriale bilaterale grave e profonda a destra; ipertensione arteriosa”*, con il conseguente relativo trattamento pensionistico

ordinario privilegiato, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria; in via subordinata ha chiesto di disporre la consulenza tecnica d'ufficio.

Nello specifico, secondo la difesa del ricorrente il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio risulterebbe illogico in quanto non avrebbe preso in considerazione le effettive condizioni lavorative del Sig. (omissis) limitandosi ad attribuire la ragione delle infermità a fattori endogeni non dipendenti dall'attività lavorativa.

2. Con la memoria del 23.8.2019 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha chiesto in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, nonchè per violazione del principio del ne bis in idem per identità del petitum e della causa petendi con il giudizio definito dal Presidente della Repubblica; l'Arma ha chiesto anche l'estromissione per carenza di legittimazione passiva.

3. Con la memoria del 28.6.2022 l'Inps ha eccepito l'infondatezza del ricorso in ragione del corretto e motivato giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio e in via subordinata la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici.

4. Nell'udienza del 23.9.2022 questo Giudice ha disposto, a carico del ricorrente, il deposito della decisione del predetto ricorso straordinario e nell'udienza del 18.11.2022 è stato disposto il deposito sempre a carico del ricorrente il deposito del parere del Consiglio di

Stato.

5. Con le memorie del 30.9.2022 e del 19.1.2023 parte ricorrente ha contestato quanto dedotto con le memorie di costituzione dell'Arma e dell'Inps.

6. A seguito dell'udienza del 20.1.2023, questo Giudice con la sentenza parziale/ordinanza n. 122 del 23.2.2023, a cui si rinvia ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c., ha respinto le eccezioni dell'Arma dei Carabinieri di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, di violazione del principio del ne bis in idem e di carenza di legittimazione passiva.

Inoltre, nella predetta decisione questo Giudice, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, ha dato incarico all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di fornire motivato parere sui seguenti quesiti: *se possa ritenersi che le infermità "Rinofaringite catarrale cronica, spondiloartrosi cervicale con discopatie multiple, ipoacusia neuro-sensoriale bilaterale grave e profonda a destra, ipertensione arteriosa" siano dipendenti da causa di servizio; quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza.*

7. A seguito dell'udienza del 16.10.2023, in considerazione della visita del ricorrente presso l'Asl di Salerno del 25.9.2023 e in assenza di deposito del parere medico-legale, la discussione del giudizio è

stata rinviata al 22.3.2024.

8. In data 6.12.2023 l'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno ha espresso il richiesto parere.

9. In vista dell'udienza del 22.3.2024 la difesa del ricorrente ha presentato ulteriore memoria (del 14.3.2024) in cui ha evidenziato l'erroneità del parere medico legale.

10. All'udienza del 22.3.2024 la difesa dell'Inps si è riportata integralmente a quanto prospettato nelle memorie e nelle note integrative.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

11. Tanto premesso, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, l'Asl di Salerno ha svolto le operazioni peritali attraverso la visita diretta di (omissis) e l'esame della documentazione medica agli atti.

Nello specifico, in risposta ai quesiti posti in ordinanza, l'Asl ha espresso il seguente parere: *“si concorda con il Comitato che ha ritenuto le patologie lamentate non dipendenti da causa di servizio”*.

Nello specifico l'Asl ha evidenziato che agli atti non sussiste documentazione afferente alla faringite cronica, alla spondiloscopia e all'ipertensione arteriosa, né il ricorrente assume farmaci per l'ipertensione e la faringite; non sussistono riscontri in ordine a disfunzioni cardiovascolari né limitazioni dell'articolari della colonna

e del distretto cervicale. Inoltre, gli esami audiometrici non hanno fatto emergere un'ipoacusia bilaterale da rumore.

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'invocata dipendenza e, per l'effetto, respinge il ricorso in epigrafe. Assorbita ogni altra ragione.

12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri - e dell'Inps nella misura del 50% ciascuno, delle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di euro 1.000,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 22 marzo 2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18.04.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)